

Nelle cause riunite delle

1. MANNESMANN AG., Düsseldorf, (causa 4-59)
2. RUHRSTALHL AG., Witten, (causa 5-59)
3. GUSSSTAHLWERK GELSENKIRCHEN AG., Gelsenkirchen, (causa 6-59)
4. GUSSSTAHLWERK WITTEN AG., Witten, (causa 7-59)
5. NIEDERRHEINISCHE HÜTTE AG., Duisburg, (causa 8-59)
6. BOCHUMER VEREIN FÜR GUSSSTAHLFABRIKATION AG., Bochum, (causa 9-59)
7. STAHLWERKE BOCHUM AG., Bochum, (causa 10-59)
8. AUGUST THYSSEN-HÜTTE AG., Duisburg-Hamborn, (causa 11-59)
9. HÜTTENWERK OBERHAUSEN AG., Oberhausen, (causa 12-59)
10. PHOENIX-RHEINROHR AG., Düsseldorf, (causa 13-59)

*ricorrenti,*

con domicilio eletto a Lussemburgo-Bertrange, presso l'avv.  
Werner von Simson,

assistite dal predetto Werner von Simson, patrocinante presso  
la Corte d'Appello di Düsseldorf,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

*convenuta,*

con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,

rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Frans van Houten, in qualità di agente,

assistito dall'avv. Wolfgang Schneider, del Foro di Francoforte sul Meno,

cause aventi ad oggetto l'annullamento delle decisioni individuali dell'Alta Autorità in data 6 gennaio 1959 « relative alla restituzione delle sovvenzioni provvisorie di perequazione corrisposte dalla Cassa di perequazione per il rottame importato » alle imprese ricorrenti;

#### LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

L. Delvaux, *presidente di Sezione,*

O. Riese, Ch. L. Hammes (*relatore*) e N. Catalano, *giudici,*

*avvocato generale* : K. Roemer,

*cancelliere* : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

##### *A — I FONDAMENTI DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE*

1. La situazione del mercato del rottame della Comunità, caratterizzata dal fatto che le risorse interne di rottame della Comunità non sono sufficienti a coprire il consumo corrente ed a consentire al tempo stesso la costituzione di scorte in misura adeguata al regolare andamento delle imprese, rende necessaria l'importazione da paesi terzi.

Il rottame importato ha un prezzo molto più alto di quello recuperato all'interno della Comunità. Per questo motivo, già prima dell'instaurazione del mercato comune, era stata riscontrata la necessità di un sistema di perequazione per il rottame importato onde garantire il regolare rifornimento di rottame a prezzo equo.

2. Poichè un primo sistema di perequazione volontario si era dimostrato inadeguato, l'Alta Autorità, a norma dell'art. 53b del Trattato C.E.C.A., istituiva essa stessa, con la decisione 22-54 del 26 marzo 1954 (*G. U.* 1954, n. 4, pag. 286), un meccanismo finanziario per la perequazione del rottame importato da paesi terzi, obbligatorio per tutte le imprese della Comunità consumatrici di rottame.

Detto nuovo meccanismo di perequazione veniva ampliato con le decisioni 14-55 del 26 marzo 1955 (*G. U.* 1955, n. 8, pag. 685) e 2-57 del 26 gennaio 1957 (*G. U.* 1957, n. 4, pag. 61)

« che istituisce un meccanismo finanziario atto ad assicurare l'approvvigionamento regolare di rottame del mercato comune ».

3. Con tali decisioni l'Alta Autorità :

- istituiva un sistema d'acquisto in comune del rottame e
- creava un meccanismo finanziario per la perequazione dei prezzi del rottame importato da paesi terzi nonché del rottame assimilato (rottame da demolizioni navali ed altro rottame oneroso).

4. I governi dei sei Stati membri avevano vietato nel 1953 tutte le esportazioni di rottame; l'anno seguente essi eccettuarono dal divieto il rottame da demolizioni navali che, dopo essere stato obbligatoriamente offerto all'Ufficio comune, non fosse stato da questo acquistato per la Comunità.

5. In forza delle decisioni generali sopracitate, le imprese consumatrici di rottame fruivano della perequazione fra il prezzo (più elevato) del rottame importato da paesi terzi od assimilato ed il prezzo del rottame interno.

Tutte le imprese della Comunità consumatrici di rottame erano tenute a versare i contributi necessari per finanziare la perequazione e per acquistare rottame nei paesi terzi.

6. In forza delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57 la gestione del meccanismo di perequazione fu affidata, sotto la responsabilità dell'Alta Autorità, all'Ufficio comune dei consumatori di rottame (di seguito chiamato « Ufficio comune ») ed alla Cassa di perequazione per il rottame importato (di seguito chiamata « Cassa »), ambedue società cooperative di diritto belga costituite nel 1953 da 22 produttori di acciaio della Comunità.

a) L'Ufficio comune doveva provvedere agli acquisti di rottame per conto delle imprese della Comunità; era del pari suo compito fare delle proposte alla Cassa in merito a tutti i problemi riguardanti la perequazione del rottame.

In base alle decisioni 14-55 (art. 5) e 2-57 (art. 11) l'Ufficio comune doveva, previo assenso della Cassa, provvedere agli acquisti in comune.

Esso poteva inoltre « in quanto necessario per il regolare rifornimento del mercato comune » stipulare direttamente dei contratti d'acquisto per conto di consumatori da nominare.

- b) La Cassa era l'organo esecutivo del meccanismo finanziario; essa stabiliva le quantità di rottame da « prendere in perequazione », fissava l'aliquota dei contributi, determinava i periodi di conteggio, accertava l'importo dei contributi che dovevano essere versati dalle imprese, notificava a queste ultime i termini di pagamento ed era autorizzata ad incassare detti importi; essa provvedeva inoltre al pagamento delle sovvenzioni di perequazione.

7. In ciascuno Stato membro esistevano, come ausiliari del meccanismo di perequazione, degli uffici regionali i quali :

- comunicavano all'Ufficio comune il fabbisogno di rottame d'importazione delle imprese dei singoli paesi della Comunità, mettendolo in tal guisa in grado di provvedere agli acquisti;
- indicavano al venditore del rottame le imprese destinatarie;
- comunicavano alla Cassa le quantità di rottame perequabile consegnate alle imprese nei singoli paesi; in base a questi dati la Cassa calcolava l'ammontare complessivo dei contributi da riscuotere nella Comunità, il contributo dovuto per ogni tonnellata di rottame acquistato ed il saldo, positivo o negativo, di ciascun paese;
- collaboravano con la Cassa per la liquidazione delle sovvenzioni di perequazione.

Nessuna delle decisioni dell'Alta Autorità contiene disposizioni relative all'organizzazione, la composizione ed il funzionamento degli uffici regionali. Detti uffici sono stati costituiti dalle imprese

consumatrici di rottame prima dell'istituzione del meccanismo di perequazione obbligatorio e sono stati in seguito assorbiti da questo.

8. In Germania l'ufficio regionale era la Deutsche Schrottverbraucher-Gemeinschaft GmbH (DSVG). Questa, oltre ai compiti sopra menzionati per conto del meccanismo finanziario, aveva anche l'incarico di agire per conto delle imprese consumatrici di rottame per l'esecuzione dei contratti predisposti o stipulati dall'Ufficio comune con i fornitori di rottame; essa provvedeva in particolare a saldare i venditori per conto degli acquirenti.

#### B — LA SITUAZIONE DI FATTO

1. Durante il periodo dal 31 agosto 1956 all'8 luglio 1957, l'Ufficio comune concludeva con la società Hansa Rohstoffverwertung GmbH di Düsseldorf (di seguito chiamata « Hansa »), per conto di imprese da nominare, sei contratti globali, prodotti in atti (e designati in alcune lettere dell'Ufficio comune come « contratti »). Questi contratti, confermati dall'Ufficio comune quali « acquisti », contengono dati particolareggiati circa la quantità, il prezzo e la provenienza del rottame. Per quanto riguarda quest'ultima, le lettere indicano l'Islanda, l'Inghilterra ed altri paesi posti fuori dalla Comunità.

Due lettere di conferma parlano, per quanto riguarda la provenienza, di rottame di sostituzione.

2. I contratti d'acquisto si richiamano espressamente alle condizioni generali di contratto dell'Ufficio comune le quali prevedono in particolare :

- che tutti gli acquisti vengono effettuati per ordine e per conto di imprese da nominare e che gli uffici regionali sono autorizzati a nominare le imprese destinatarie;

— che il venditore deve fornire una documentazione atta a provare in modo irrefutabile che il materiale proviene dal paese indicato nella lettera d'acquisto.

Detto contratto contiene inoltre le seguenti disposizioni :

Per il rottame proveniente da demolizioni navali eseguite nell'interno della Comunità verrà esibito all'O.C.C.F. (Ufficio comune) un elenco contenente i nomi delle navi, il loro peso e la loro stazza. Occorre inoltre presentare le dichiarazioni doganali di entrata ed i contratti di vendita delle navi, nonché un certificato dell'organo pubblico sotto la sorveglianza del quale è stata eseguita la demolizione...

Per le partite di rottame provenienti da navi o di analoga provenienza, la C.P.F.I. (la Cassa) o i suoi incaricati hanno il diritto di controllare i lavori di demolizione.

.....

Per gli altri materiali che si trovano nel territorio della Comunità e che non ricadono sotto le disposizioni dell'Alta Autorità, occorre produrre un'attestazione degli uffici governativi od altre autorità competenti da cui risulti che detti materiali o il rottame da essi recuperato sono stati ammessi all'esportazione verso paesi terzi, avendo l'O.C.C.F. rinunciato ad acquistarli...

3. In conformità alle condizioni di contratto la DSVG nominava le ricorrenti come imprese autorizzate a ricevere il rottame di cui trattasi; durante i mesi seguenti la Hansa effettuava varie consegne ad imprese consumatrici di rottame. Le consegne al consumatore erano precedute ogni volta da ordini di assegnazione inviati dalla DSVG alle imprese destinatarie; dopo aver ricevuto il rottame le imprese inviavano alla Hansa degli avvisi di ricevimento ed alla DSVG delle ricevute di rottame. Le fatture della Hansa, secondo una pratica costante, erano indirizzate alla DSVG. La DSVG dava istruzioni alle imprese destinatarie in merito alla liquidazione di quanto da loro dovuto (in base al prezzo interno del rottame, cioè a prescindere dalla perequazione). Ciò avveniva, secondo una sistema di clearing, mediante storno delle somme dovute dall'impresa consumatrice pel rottame — per acquisto di rottame o a titolo di contributi — a favore di un venditore di rottame indicato dalla DSVG. Questi poteva essere, ma non era necessariamente, lo stesso che aveva fornito il rottame all'impresa pagatrice; la DSVG detraeva allora dall'importo complessivamente dovuto dall'im-

presa il pagamento effettuato. In base ai dati fornitile dalla Cassa, la DSVG versava poi le sovvenzioni di perequazione dovute a ciascuna impresa che acquistava rottame, non già all'impresa stessa, bensì, a parziale pagamento del prezzo d'acquisto, direttamente al venditore del rottame..

4. I certificati inviati da un venditore di rottame olandese, la « Zeeuwse Metaalmaatschappij », alla Hansa e da questa trasmessi alla DSVG per provare il diritto alla « presa in perequazione » erano delle dichiarazioni firmate dal capo della Divisione ferro ed acciaio del Ministero olandese degli affari economici.

In tali dichiarazioni era detto in particolare : « ... in base ai dati in mio possesso Voi potete chiedere delle licenze di esportazione fino a concorrenza di... tonnellate di rottame d'acciaio proveniente dalla demolizione della nave... ».

5. Le navi nominate in dette dichiarazioni non sono state demolite oppure in quel momento erano già state demolite : non era perciò disponibile una quantità di rottame da demolizioni navali corrispondente a quella indicata nelle dichiarazioni.

6. Con lettera del 27 novembre 1958 l'Alta Autorità comunicava alle ricorrenti che le sovvenzioni di perequazione loro accreditate erano state indebitamente effettuate e le invitava a restituirne l'importo al meccanismo finanziario.

7. Essendosi le ricorrenti rifiutate, in data 6 gennaio 1959 l'Alta Autorità adottava le decisioni individuali impugnate col presente ricorso, con le quali essa ingiungeva alle ricorrenti di rimborsare, entro il 31 gennaio 1959, alla Cassa di perequazione per il rottame importato di Bruxelles oppure alla Deutsche Schrotterverbraucher-Gemeinschaft di Düsseldorf, a favore della Cassa, determinate somme. Dette decisioni erano esecutorie a norma dell'art. 92 del Trattato C.E.C.A.

8. Il 14 febbraio 1959 le dieci imprese ricorrenti hanno presentato contro dette decisioni dei ricorsi d'identico contenuto.

## II — Conclusioni delle parti

Le *ricorrenti*

1. chiedono alla Corte di

a) annullare le decisioni individuali dell'Alta Autorità in data 6 gennaio 1959 « relative alla restituzione delle sovvenzioni provvisorie di perequazione corrisposte dalla Cassa di perequazione per il rottame importato » alle imprese ricorrenti;

b) condannare l'Alta Autorità alle spese;

2. progongono, in via subordinata, di sospendere il procedimento fino al momento in cui gli organi del meccanismo finanziario avranno presentato il rendiconto definitivo, con eventuale fissazione di un termine a tale scopo;

3. in via ancor più subordinata e ad ogni buon fine, per il caso che la domanda dell'Alta Autorità venga accolta, eccepiscono la compensazione con i danni provocati da una « *faute de service* » dell'Alta Autorità.

La *convenuta* chiede alla Corte di

a) respingere i ricorsi;

b) dichiarare irricevibile o comunque respingere l'eccezione di compensazione;

c) respingere l'istanza di sospensione del procedimento;

d) condannare le ricorrenti alle spese.

## III — Mezzi ed argomenti delle parti

I mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere :

A — *INCOMPETENZA DELL'ALTA AUTORITÀ AD ADOTTARE DECISIONI A NORMA DELL'ART. 92 DEL TRATTATO C.E.C.A.*

Le ricorrenti affermano che l'Alta Autorità non aveva facoltà di ordinare, in via amministrativa, la restituzione delle sovvenzioni imposta dalle decisioni individuali impugnate.

1. Le *ricorrenti* si dolgono che le decisioni impugnate siano state emanate sotto forma di provvedimenti esecutori ai sensi dell'art. 92 del Trattato C.E.C.A.

Il Trattato enumererebbe tassativamente i casi nei quali l'Alta Autorità può dare atto mediante decisioni dell'esistenza di obblighi pecuniari a carico di imprese; si tratterebbe unicamente di obblighi pecuniari previsti dal Trattato stesso e non già da altre fonti. Nella fattispecie non ricorrerebbe alcuna di dette ipotesi.

La *convenuta* ribatte che la decisione individuale con la quale viene ingiunta la restituzione può essere assimilata ad una decisione con la quale viene ordinato un pagamento (ad es. di contributi di perequazione); essa sarebbe il solo mezzo di cui l'Alta Autorità dispone, a norma del Trattato, per costringere, mediante una procedura giuridicamente regolare, un'impresa morosa ad adempiere i suoi obblighi pecuniari.

La *convenuta* assume inoltre che il diritto a ripetizione è di natura pubblica. L'art. 92 la costringerebbe perciò ad ordinare la restituzione mediante una decisione esecutoria.

Il suo potere di esigere, mediante decisione, la restituzione delle sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte non sarebbe intaccato dalla circostanza che la gestione del meccanismo di perequazione è stata affidata ad un apposito organismo, tanto più che essa può, in qualunque momento, riassumere i poteri che essa ha delegato a detto organismo.

2. Le *ricorrenti* sostengono del pari che l'Alta Autorità non può nemmeno basare sull'art. 53 del Trattato C.E.C.A. la sua pretesa di adottare una decisione con la quale dà atto dell'esistenza di obblighi pecuniari.

L'Alta Autorità pretenderebbe a torto che dal suo potere di istituire un meccanismo finanziario derivi un potere generico di emanare degli atti amministrativi costitutivi di obblighi pecuniari; essa avrebbe dovuto invece dichiarare esplicitamente,

nelle decisioni con le quali essa ha istituito il meccanismo finanziario e che sono state approvate all'unanimità dal Consiglio dei Ministri, in quali casi essa si riservava il potere di adottare delle decisioni esecutorie costitutive di obblighi pecuniari.

In dette ipotesi non rientrerebbero delle eventuali decisioni con le quali s'ingiunga un rimborso.

Tali decisioni non sarebbero perciò fondate nè sulle disposizioni del Trattato C.E.C.A., nè sulle decisioni emanate per l'attuazione dell'art. 53; orbene, l'introdurre per analogia nuove norme nel Trattato sarebbe contrario al carattere tassativo di questo.

La *convenuta* oppone che, nell'ambito del meccanismo di perequazione da essa istituito, l'art. 53 del Trattato le fa espresso obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento del meccanismo stesso.

Così pure l'Alta Autorità contesta che una decisione con la quale viene imposta la restituzione di sovvenzioni di perequazione indebitamente percepite abbia carattere vessatorio. Il potere di adottare siffatti provvedimenti sarebbe implicito e l'approvazione del Consiglio dei Ministri non sarebbe stata necessaria per attribuirlo all'Alta Autorità.

3. Le *ricorrenti* argomentano poi che, in più di un caso, la restituzione delle sovvenzioni indebitamente percepite dovrebbe essere imposta a commercianti di rottame i quali non rientrano nell'ipotesi dell'art. 80 del Trattato e che pertanto non potrebbero essere destinatari di un provvedimento amministrativo.

Ammettendo la liceità nei loro confronti delle ingiunzioni di pagamento mediante provvedimento amministrativo, si giungerebbe all'assurdo che la tutela giurisdizionale concessa, in materia di obblighi pecuniari verso l'Alta Autorità, alle imprese della Comunità sarebbe più ristretta di quella concessa a delle imprese poste fuori dalla Comunità.

La *convenuta* ribatte che la Corte di Giustizia garantisce alle ricorrenti una completa ed efficace tutela giurisdizionale contro le

sue decisioni; il danno (procedurale) lamentato dalle ricorrenti e che esse asseriscono derivi dalle modalità della restituzione non inficierebbe la legittimità delle decisioni impugnate.

4. Sotto il motivo di incompetenza dell'Alta Autorità le *ricorrenti* deducono ancora che le decisioni adottate ai sensi dell'art. 92 dovrebbero comunque dare atto in modo adeguato.

- che le sovvenzioni di perequazione sono state corrisposte *alle ricorrenti*;
- che dette sovvenzioni sono state indebitamente corrisposte, poichè soltanto in tal caso l'Alta Autorità avrebbe avuto il potere di adottare una decisione.

Le ricorrenti affermano a tale proposito che le sovvenzioni non sono state versate ad esse, ma alla DSVG e da questa trasmesse, senza intervento delle imprese consumatrici di rottame, al venditore del rottame.

Tali pagamenti ad un terzo non potrebbero nemmeno essere considerati come prestazioni *a favore* delle ricorrenti, dal momento che queste non avevano alcun obbligo nei confronti del beneficiario del pagamento.

In realtà, le ricorrenti avrebbero potuto acquistare il rottame di cui trattasi esclusivamente in base alle condizioni di un contratto stipulato dall'Ufficio comune dei consumatori di rottame, contratto che, in mancanza di un valido mandato, non era per esse giuridicamente vincolante.

Inoltre, detto contratto imponeva che venisse consegnato del rottame perequabile ed obbligava espressamente il venditore a produrre dei documenti atti a provare irrefutabilmente tale carattere. Qualora, infatti, il rottame consegnato non fosse stato perequabile, il venditore non avrebbe potuto esigere il pagamento del prezzo, almeno per la parte che doveva essere pagata in base al diritto di « presa in perequazione » stipulato nel contratto di vendita.

Perciò, o il rottame consegnato era perequabile — ed in tal caso l'Alta Autorità non ha diritto alla restituzione — oppure non lo era, e in questa seconda ipotesi il pagamento di cui l'Alta Autorità chiede la restituzione non è stato effettuato per estinguere una obbligazione delle ricorrenti e non è perciò stato fatto ad esse o a loro favore. Le decisioni impugnate non potrebbero quindi richiarsi ad una pretesa la quale per sua natura potesse essere fatta valere dall'Alta Autorità mediante una decisione adottata nei confronti delle ricorrenti.

La *convenuta* contesta — particolareggiatamente tali argomenti delle ricorrenti sotto il mezzo di violazione del Trattato (vedi qui di seguito, sub D).

5. Contro la tesi, dell'arricchimento senza causa sostenuta dall'Alta Autorità, le *ricorrenti* affermano di non essersi affatto arricchite in conseguenza dei pagamenti effettuati dalla DSVG alla Hansa; esse infatti avrebbero dovuto pagare unicamente il prezzo interno del rottame, indipendentemente dalla provenienza di esso.

La *convenuta* assume invece che le ricorrenti si sono arricchite, avendo percepito delle sovvenzioni senza avervi diritto; inoltre, esse potrebbero agire per danni contro il venditore.

6. Per quanto riguarda il contenuto delle decisioni impugnate, le *ricorrenti* contestano che, come l'Alta Autorità ha affermato nelle sue decisioni, sia mai esistito un contratto fra esse e la Hansa. L'Alta Autorità non avrebbe avuto il potere di fare simili affermazioni; essa potrebbe disciplinare, mediante sue decisioni, soltanto i rapporti di diritto pubblico fra le ricorrenti e la Comunità, non già, per giustificare le sue pretese, sconfinare nel campo del diritto privato con affermazioni relative ad un preteso contratto fra la Hansa e le ricorrenti.

La *convenuta* ribatte di non potere effettivamente esigere mediante una decisione amministrativa un credito di diritto privato, ma di avere certamente il potere di affermare l'esistenza di un credito siffatto tutte le volte che questa ponga in essere un credito di diritto pubblico.

L'Alta Autorità, nella specie, avrebbe perciò avuto il potere di pronunziarsi su questioni di diritto privato, posto che essa ha generalmente il compito di accertare se sussistano i presupposti di un credito di diritto pubblico.

B — SVIAMENTO DI POTERE

1. Le *ricorrenti* assumono che l'Alta Autorità è incorsa in uno sviamento di potere, sotto forma di sviamento di procedura, in quanto ha preteso, in mancanza di un obbligo pecuniario già esistente e risultante direttamente dal funzionamento del meccanismo finanziario, di creare un obbligo siffatto mediante le decisioni impugnate, valendosi a tale scopo del procedimento sommario che le è consentito soltanto per affermare e riscuotere crediti il cui fondamento giuridico si trovi inequivocabilmente nel Trattato.

L'Alta Autorità si varrebbe quindi dell'ingiunzione di pagamento amministrativa per far ricadere su determinate imprese le conseguenze di un comportamento illegittimo.

La *convenuta* controdeduce che esiste un obbligo pecuniario delle ricorrenti le quali avrebbero « tratto vantaggio » dalle sovvenzioni di cui trattasi. L'Alta Autorità si sarebbe valsa del solo mezzo di cui dispone per ottenerne la restituzione.

2. Le *ricorrenti* ravvisano del pari uno sviamento di procedura nel fatto che l'Alta Autorità abbia scelto la via della decisione amministrativa per dare l'impressione che la situazione complessiva — la quale ha tratto contemporaneamente al diritto pubblico ed al diritto privato — giustifichi le sue pretese, facendo a tale scopo, nelle decisioni impugnate, delle affermazioni riguardanti il diritto privato quali « le ricorrenti hanno ricevuto dei pagamenti » e « esse hanno tratto vantaggio dalla perequazione ». Ciò non potrebbe in alcun caso risolvere in modo definitivo la complessa controversia. Le decisioni impugnate si baserebbero sostanzialmente sulla valutazione di un rapporto di diritto privato. L'Alta Autorità vorrebbe cionondimeno inibire alle ricorrenti qualsiasi eccezione nascente

dal rapporto di diritto privato, argomentando che il suo credito attiene unicamente al diritto pubblico.

La *convenuta* oppone che il meccanismo di perequazione, nel suo complesso, è di diritto pubblico e che i diritti ed i doveri delle imprese risultanti da tale meccanismo appartengono al diritto pubblico.

Il concetto di « questione complessa » sarebbe erroneo; il pagamento delle sovvenzioni di perequazione è di diritto pubblico e conseguentemente la ripetizione di sovvenzioni indebitamente corrisposte ha la stessa natura.

#### C — VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

Le *ricorrenti* opinano che le affermazioni contenute nelle decisioni impugnate non soddisfano affatto le prescrizioni dell'art. 15 del Trattato in materia di motivazione delle decisioni dell'Alta Autorità; infatti esse non consentono di stabilire su quali circostanze di fatto, nè su quali considerazioni di diritto si fondi l'obbligo pecuniario affermato sotto forma di titolo esecutivo.

In particolare la motivazione, per essere adeguata, dovrebbe mostrare chiaramente per quali motivi dei pagamenti effettuati ad un terzo debbano essere considerati alla stregua di pagamenti provvisori effettuati a favore delle imprese (delle *ricorrenti*).

Il fondamento giuridico di tali pagamenti — in realtà fatti ad un terzo — dal quale dovrebbe derivare l'obbligo di restituzione delle *ricorrenti*, non risulta nelle decisioni impugnate.

La motivazione fornita *a posteriori* nel controricorso non vale a cancellare la violazione di forme essenziali concretantesi nel difetto di motivazione delle decisioni impugnate.

Inoltre, i procedimenti impugnati sarebbero inadeguatamente motivati in quanto non indicano donde risulti :

- che una parte del rottame consegnato alle *ricorrenti* non era perequabile e che le somme di cui si chiede la restitui-

zione sono state indebitamente versate; la semplice affermazione che non si trattava di rottame d'importazione nè di rottame da demolizioni navali sarebbe insufficiente, posto che esisteva la possibilità che venisse consegnato del rottame interno divenuto perequabile in seguito alla concessione del permesso di esportazione;

- che il rottame ricevuto dalle ricorrenti proveniva proprio da questa parte della consegna e non da un'altra, quasi totalmente perequabile.

Le ricorrenti sostengono che i considerandi, là dove affermano che il rottame da esse ricevuto è stato erroneamente qualificato rottame da demolizioni navali, dichiarano una situazione di fatto non rispondente alla realtà, poichè nè i contratti stipulati dall'Ufficio comune, nè gli ordini di assegnazione della DSVG menzionano il rottame da demolizioni navali; inoltre, le decisioni impugnate dissimulerebbero la circostanza che il rottame ricevuto dalle ricorrenti avrebbe potuto essere del rottame detto di sostituzione.

La *convenuta* ribatte che le decisioni impugnate contengono quanto è essenziale per motivare le richieste dell'Alta Autorità.

Esse esporrebbero in ordine logico in qual modo l'Alta Autorità abbia accertato il suo credito nei confronti delle ricorrenti e dimostrerebbero la fondatezza dei provvedimenti adottati ed al tempo stesso il loro carattere di necessità. Le decisioni non dovrebbero necessariamente contenere dei dati particolareggiati sui metodi di pagamento della DSVG, i quali sono del resto ben noti alle ricorrenti.

Inoltre le decisioni impugnate sono state adottate un anno dopo la scoperta del reato di corruzione; nel frattempo le ricorrenti sarebbero venute a conoscenza di tutti i particolari riguardanti le somme che sono state loro indebitamente corrisposte a titolo di perequazione in base ai falsi certificati.

L'asserito difetto di motivazione non avrebbe recato pregiudizio alla facoltà delle ricorrenti d'impugnare le decisioni. L'Alta

Autorità non sarebbe perciò stata tenuta ad esporre in queste tutti i particolari : in specie non sarebbe stato necessario motivare perchè un pagamento fatto ad un terzo (Hansa) dovesse essere considerato come ricevuto dalle ricorrenti, nè dedicare, in alcuna delle decisioni, molto spazio al concetto di rottame di sostituzione, posto che la sola cosa che occorre stabilire era se il rottame consegnato alle ricorrenti fosse perequabile o no.

#### D — VIOLAZIONE DEL TRATTATO

Secondo le *ricorrenti* le decisioni impugnate violano il Trattato oppure norme giuridiche relative alla sua applicazione, in quanto :

- creano un titolo esecutivo riguardante un credito il cui fondamento in fatto ed in diritto non risulta chiaramente in esse;
- nel dare per esistente un obbligo pecuniario o nel porlo in essere, esse si fondano su fatti inesatti o che non è possibile provare.

Il primo argomento coincide con le considerazioni svolte sotto il mezzo di violazione di forme essenziali (vedi sopra, sub C).

Quanto al secondo argomento, le *ricorrenti* affermano che l'esistenza di un obbligo pecuniario è condizionata alla dimostrazione che :

1. siano stati fatti loro dei pagamenti;
2. tali pagamenti siano stati effettuati indebitamente;
3. la restituzione possa quindi essere pretesa da *esse*;
4. sia del tutto certo quale rottame è stato loro consegnato.

#### 1. Se le *ricorrenti* abbiano ricevuto un pagamento

a) Le *ricorrenti* deducono — e la *convenuta* non contesta — di non aver ricevuto alcun pagamento diretto, nonostante il tenore delle decisioni impugnate possa farlo ritenere.

b) Le *ricorrenti* argomentano del pari di non aver ricevuto alcun pagamento indiretto; infatti, l'esser state corrisposte ad un terzo delle sovvenzioni di perequazione non può significare che esse le abbiano ricevute o ne abbiano « tratto vantaggio » per il fatto che :

(aa) tale pagamento non corrispondeva ad alcuna prestazione fatta alle ricorrenti, ed inoltre

(bb) detto pagamento non ha liberato le ricorrenti da alcun obbligo, dal momento che il contratto d'acquisto concluso dall'Ufficio comune con la Hansa non aveva direttamente vincolato le ricorrenti.

ad (aa)

Secondo le *ricorrenti* l'Alta Autorità fonda la propria pretesa di restituzione sul presupposto — a loro parere errato — che il pagamento diretto o indiretto di sovvenzioni di perequazione rechi vantaggio alle imprese destinatarie e danneggi la Comunità. In realtà la perequazione non recherebbe vantaggio all'impresa la quale consuma eventualmente rottame d'importazione, bensì al complesso dei consumatori di rottame; essa ha infatti lo scopo di garantire che il rottame importato sia disponibile in quantità sufficiente e che il suo prezzo sia adeguato a quello del rottame interno. Il consumatore di detto rottame non ne trarrebbe un vantaggio maggiore di qualunque altro consumatore di rottame (ad eccezione di coloro che impiegano cadute proprie). Le ricorrenti ne inferiscono di non avere, per quanto le riguarda, ricevuto alcuna sovvenzione di perequazione.

La *convenuta* oppone che la tesi delle ricorrenti confonde gli obiettivi di politica economica del meccanismo finanziario con la sua organizzazione giuridica e tecnica. L'essenziale nella presente controversia sarebbe lo stabilire chi sia giuridicamente il creditore della sovvenzione e se tale creditore l'abbia effettivamente percepita. Risulterebbe chiaramente dalle decisioni con le quali è stato istituito il meccanismo

finanziario che creditrice delle sovvenzioni di perequazione è l'impresa alla quale è stato consegnato il rottame. Le ricorrenti non contesterebbero che siano state corrisposte delle sovvenzioni; esse sarebbero state le sole che avessero diritto di pretendere tali pagamenti e la DSVG, trasmettendo le sovvenzioni di perequazione ai venditori del rottame, avrebbe effettivamente eseguito una prestazione alle imprese, in quanto avrebbe liquidato una parte del prezzo d'acquisto di cui esse erano debtrici.

Tale situazione non muterebbe ammettendo l'esistenza di un mandato delle ricorrenti all'Ufficio comune.

*ad (bb)*

(i) Le *ricorrenti* affermano di aver potuto acquistare il rottame di cui trattasi unicamente in base ad un contratto concluso dall'Ufficio comune con i venditori di rottame; la merce non sarebbe stata da esse direttamente acquistata.

Detto contratto non le avrebbe vincolate direttamente, poichè l'Ufficio comune, pur agendo per loro ordine e conto, non poteva agire in loro nome.

Le decisioni 14-55 (art. 5) e 2-57 (art. 11) conterrebbero indubbiamente la norma che « previo accoglimento da parte della Cassa delle proposte dell'Ufficio comune, questo è competente a trattare gli acquisti per conto comune. I contratti d'acquisto sono peraltro conclusi direttamente dai venditori con i consumatori interessati »; ma l'Ufficio comune può « in quanto necessario per il regolare rifornimento del mercato comune... concludere del pari direttamente dei contratti d'acquisto (e di nolo) per conto di consumatori da nominare ».

Le ricorrenti sostengono che l'Ufficio comune, valendosi regolarmente della seconda facoltà, ha perciò acquisita, in modo continuativo ed in veste di compratore, del rottame da demolizioni navali; ciò sarebbe avvenuto anche nella fattispecie.

La *convenuta* sostiene che, in forza dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto dell'O.C.C.F., la designazione, fatta dalla DSVG, dell'impresa acquirente, fa assumere a questa gli obblighi contrattuali. Essa si chiede con quale fondamento giuridico le ricorrenti potrebbero aver acquistato e pagato il rottame di cui trattasi, qualora si escluda la figura dell'ordinaria compravendita.

L'Ufficio comune non avrebbe dal canto suo acquistato, non avrebbe ricevuto alcuna consegna di rottame, non avrebbe effettuato alcun pagamento del rottame, nè avrebbe rivenduto del rottame alle ricorrenti. Mancherebbero perciò tutti gli elementi atti a sostenere l'interpretazione data dalle ricorrenti.

Dalle decisioni di base 14-55 e 2-57 risulterebbe chiaramente il principio che l'Ufficio comune deve fungere da compratore solo in casi eccezionali e che non deve mai essere proprietario di rottame che si trovi all'interno della Comunità.

Questo canone fondamentale delle decisioni sarebbe da solo sufficiente a confutare la tesi delle ricorrenti secondo la quale l'Ufficio comune avrebbe acquistato in proprio del rottame, rivendendolo loro in un secondo tempo.

La *convenuta* rileva del pari che, in virtù dei contratti globali e delle norme contrattuali generali che li completano, gli acquisti di rottame sono stati stipulati « in ogni caso per ordine e conto delle imprese da nominarsi ».

L'Alta Autorità cita poi altre disposizioni generali dei contratti le quali proverebbero che le imprese sono certamente i compratori del rottame.

(ii) Le *ricorrenti* argomentano del pari che un ordine d'acquisto, dal quale dipendono i rapporti interni fra l'Ufficio comune e le ricorrenti, non può essere considerato una procura, nè può aver fatto delle ricorrenti, tramite l'Ufficio comune, i contraenti diretti della Hansa. L'Ufficio comune non avrebbe perciò comprato in nome delle

ricorrenti e non avrebbe mai ricevuto l'incarico di rappresentarle nei confronti della Hansa.

Secondo la *convenuta* non vi è dubbio che in pratica il mandatario, onde essere in grado di adempiere il suo incarico, ha bisogno di una procura.

La circostanza che nella specie le imprese, fra cui le ricorrenti, abbiano per diversi anni, in modo continuativo e regolare, affidato i loro acquisti di rottame alla DSVG — tramite l'Ufficio comune — avrebbe non soltanto fatto sorgere dei rapporti interni, ma anche necessariamente implicato l'esistenza di una procura nei confronti dei terzi.

Ciò sarebbe confermato dagli stretti vincoli di società che esistono fra le ricorrenti e la DSVG.

(iii) Le *ricorrenti* deducono ancora, a sostegno del loro assunto, di non avere acquistato il rottame di cui trattasi, che mai hanno avuto conoscenza e mai sono state informate dei particolari del contratto, in ispecie delle quantità complessivamente acquistate, del prezzo d'importazione convenuto, come pure del fatto che fosse ammessa la consegna di rottame di sostituzione.

In merito agli acquisti conclusi dall'Ufficio comune, la *convenuta* ribatte che le ricorrenti non avevano alcun bisogno di essere informate dei particolari dei vari acquisti; la DSVG, che aveva l'incarico di effettuarli, sarebbe legata da strettissimi rapporti di società alle imprese tedesche consumatrici di rottame; il sistema degli acquisti funzionerebbe da parecchio tempo ed il rottame sarebbe un materiale che si presta ad un tal modo di procedere. Dalla circostanza che per vari particolari relativi all'esecuzione dei contratti la DSVG si vale di un procedimento da tempo sperimentato e che gli stessi acquirenti vi appaiano solo in limitata misura, non è possibile ricavare che le imprese siano dei terzi più o meno estranei ai quali di tanto in tanto viene assegnato del rottame.

(iv) Le *ricorrenti* opinano infine di non poter essere considerate come debtrici del prezzo d'acquisto nel caso in cui il rottame non fosse perequabile e di non poter essere state liberate da un'obbligazione per effetto dell'indebito pagamento di detto prezzo.

La *convenuta* oppone che la circostanza che le consegne non siano state in tutto corrispondenti alle condizioni del contratto è una questione che riguarda i contraenti (perciò a suo parere le imprese e la Hansa), ma che non concerne la Cassa.

## 2. Se le *ricorrenti* avessero diritto alle sovvenzioni di perequazione

Le *ricorrenti* affermano che il pagamento della parte del prezzo d'acquisto corrispondente alla sovvenzione di perequazione è stato legittimamente effettuato. Esse deducono detto argomento solo in via subordinata giacchè, a loro avviso, le decisioni impugnate potevano valere soltanto se il pagamento al destinatario fosse stato effettuato indebitamente ed al tempo stesso per adempiere ad un'obbligazione delle *ricorrenti*, il che non è avvenuto.

a) Le *ricorrenti* rilevano che il beneficio della perequazione è concesso fra l'altro al rottame giacente all'interno della Comunità, una volta che il rispettivo governo lo abbia reso esportabile dalla Comunità nel caso che l'Ufficio comune rinunzi ad acquistarlo. Nella fattispecie i venditori avrebbero prodotto un attestato del Governo olandese in base al quale l'esportazione del rottame di cui trattasi sarebbe stata autorizzata qualora l'Ufficio comune non l'avesse acquistato. Detto rottame sarebbe perciò divenuto perequabile e ciò indipendentemente dalla circostanza se il certificato del Governo olandese fosse stato rilasciato legittimamente o meno.

La *convenuta* sostiene al contrario che un documento falso può bensì, fino a quando la falsità non ne sia stata rilevata, possedere una parvenza di legittimità ed indurre in errore i terzi, ma che esso non potrebbe in alcun caso far sorgere un diritto autonomo

di esportare. Non si tratterebbe qui di buona fede o meno, ma di fornire la prova, basata su dati di fatto, del diritto a ricevere una sovvenzione di perequazione.

b) Le *ricorrenti* assumono che il sistema di perequazione, vale a dire l'organizzazione di Bruxelles, la Cassa, l'Ufficio comune e gli uffici regionali costituiscono un'unità e che tutte le partite acquistate dall'Ufficio comune sono perciò perequabili.

Durante il periodo di cui trattasi nel presente giudizio — una modifica è stata introdotta solo più tardi con la decisione 16-58 — la perequazione come tale sarebbe stata condizionata all'introduzione del materiale da parte dell'Ufficio comune; prima della conclusione dell'acquisto non sarebbe stata richiesta alcuna prova particolare. I certificati d'importazione previsti nelle condizioni di contratto dell'Ufficio comune sarebbero soltanto un elemento costitutivo ed una condizione del contratto d'acquisto.

La *convenuta* controdeduce a tale proposito che l'acquisto e l'importazione del rottame non sono decisivi; il diritto alla perequazione sarebbe disciplinato invece dalle decisioni di base. Le *ricorrenti* dimenticherebbero che i certificati d'esportazione non rappresentano le partite di rottame alle quali si riferiscono, ma valgono soltanto come documentazione. Se dei documenti siffatti sono ideologicamente falsi, essi non possono far sorgere dei veri diritti.

c) Le *ricorrenti* osservano che in due dei sei contratti globali di cui trattasi, il rottame era espressamente qualificato rottame di sostituzione; esse sostengono che anche gli altri contratti riguardavano del rottame di sostituzione. Questo consta di rottame interno il quale, sostituendo in anticipo del rottame da demolizioni navali da ricuperarsi in seguito, viene favorito mediante la concessione del permesso di esportazione — previa esibizione di certificati rilasciati dai governi dei singoli paesi membri — e può perciò essere venduto al prezzo, più elevato, del rottame d'importazione. L'Alta Autorità mostrerebbe di ignorare che il rottame di sostituzione, il quale è di per sè del rottame interno,

diventa, grazie ai certificati governativi, « rottame oneroso » assimilato al rottame proveniente da paesi terzi ed è perciò perequabile.

La Hansa avrebbe avuto diritto di consegnare, come perequabile, del rottame interno a patto che essa esibisse, per detto rottame, gli idonei certificati dell'autorità governativa competente e che detti certificati venissero accettati dall'Ufficio comune; le due condizioni sarebbero state soddisfatte nella fattispecie.

La *convenuta* fa osservare in proposito che l'espressione « rottame di sostituzione » contenuta in due dei contratti di cui trattasi, si riferisce all'eventuale sostituzione del rottame d'importazione ivi contemplato; inoltre il rottame di sostituzione, in contrapposto al rottame da demolizioni navali, non sarebbe mai stato espressamente riconosciuto come perequabile. Ciò del resto avrebbe scarsa importanza; l'Alta Autorità afferma che, anche se si fosse d'accordo con le ricorrenti sul punto che il rottame di sostituzione — in quanto « altro rottame oneroso » — può essere perequabile, nella fattispecie manca il presupposto indispensabile, vale a dire l'esistenza di un'uguale quantità di rottame da demolizioni navali perequabile.

3. *Se l'Alta Autorità abbia, nei confronti delle ricorrenti, un diritto di ripetizione*

Le ricorrenti assumono che l'Alta Autorità non può chiedere loro il rimborso di sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte.

a) Il contratto per la consegna del rottame sarebbe stato concluso da organi dell'Alta Autorità i quali avrebbero pure stipulato le condizioni in base alle quali il venditore aveva diritto alla parte del prezzo d'acquisto coperto dalla perequazione. La Cassa avrebbe avuto proprio il compito di verificare i certificati comprovanti il diritto alla « presa in perequazione ».

Non si potrebbe parlare di restituzione di pagamenti che l'Ufficio comune avrebbe effettuato indebitamente per conto delle

ricorrenti; queste non avrebbero commesso alcuna « faute », mentre non si potrebbe dire altrettanto della convenuta. L'Alta Autorità non potrebbe imporre alle ricorrenti, come presupposti di un pagamento giuridicamente giustificato, delle condizioni più severe di quelle fissate contrattualmente nei confronti del destinatario del pagamento e considerate da esse come sufficienti nell'eseguire il contratto. Il pagamento in contestazione sarebbe stato effettuato prima che la convenuta e la Cassa avessero visto il certificato.

La *convenuta* contesta che l'Ufficio comune abbia mai concluso dei contratti globali in forza di una delega di poteri d'imperio fattagli dall'Alta Autorità o dalla Cassa; gli organi dell'Alta Autorità non avrebbero nemmeno stabilito le condizioni in base alle quali i venditori avrebbero avuto diritto alla parte del prezzo d'acquisto corrispondente alla sovvenzione di perequazione, dato che i venditori non hanno diritto alla perequazione in quanto tale diritto spetta solo alle imprese consumatrici di rottame.

Stabilito ciò, non vi sarebbe alcun motivo di esaminare la questione di un'eventuale « faute », dal momento che è in seguito apparso che i documenti, i quali avrebbero dovuto giustificare il pagamento della sovvenzione, erano falsi. La restituzione sarebbe inevitabile, posto che non sono mai state soddisfatte le condizioni giuridiche per il pagamento delle sovvenzioni di perequazione.

b) Le *ricorrenti* argomentano che non si potrebbe parlare di un rimborso basato sull'arricchimento senza causa, in quanto non vi è arricchimento; infatti il prezzo dovuto per il rottame, indipendentemente dalla sua provenienza, sarebbe in ogni caso il prezzo interno.

La *convenuta* opina che la tesi secondo la quale le ricorrenti non si sarebbero arricchite non risponde alla realtà. Esse avrebbero percepito una sovvenzione senza avervi diritto e potrebbero sempre citare per danni il venditore.

A torto le ricorrenti affermerebbero di pagare in ogni caso soltanto il prezzo interno quando acquistano rottame. In realtà,

il loro obbligo pecuniario nei confronti del venditore sarebbe giuridicamente rappresentato dal prezzo del mercato mondiale e non dal prezzo del rottame interno; per quanto riguarda il rottame proveniente da paesi terzi, l'onere del prezzo più elevato sarebbe risparmiato loro in conseguenza della perequazione.

Inoltre nel diritto della C.E.C.A., l'obbligo di restituire quanto indebitamente percepito non potrebbe essere posto in dubbio. Si tratterebbe di principi giuridici fondamentali, comuni a tutti gli Stati della Comunità, che dovrebbero perciò essere accolti anche nel diritto comunitario. Tali principi si dovrebbero applicare soprattutto nel campo del diritto pubblico, diritto decisivo nella fattispecie, dal momento che la perequazione del rottame è retta da norme imperative. Le norme del diritto tedesco in materia di arricchimento non sarebbero applicabili.

c) Le *ricorrenti*, partendo dal principio che la perequazione del rottame non avvantaggia le singole imprese, bensì il complesso dei consumatori di rottame, assumono che le eventuali conseguenze dannose di tale sistema devono essere sopportate non già dalle imprese, le quali ricevano, per caso, del rottame contestato, ma da tutti i consumatori che partecipano al sistema di perequazione, vale a dire dalla stessa Cassa; il danno dovrebbe perciò essere sopportato dalla Cassa.

La *convenuta* ribatte che, dal punto di vista giuridico, i diritti ed i doveri fanno capo alle imprese; la Cassa (e gli uffici regionali) sarebbero soltanto degli ingranaggi del sistema di perequazione. Le ricorrenti avrebbero partecipato come contraenti ai contratti d'acquisto e, in tale qualità, dovrebbero esse sopportare il danno derivante da una consegna irregolare del venditore. In via normale, ognuno dovrebbe rivalersi sul suo dante causa, che è il solo con il quale egli abbia dei rapporti giuridici; di conseguenza la Cassa dovrebbe rivalersi sulle ricorrenti e queste, a loro volta, potrebbero farsi risarcire dal loro dante causa, la Hansa. A torto le ricorrenti, avendo per mala ventura subito un danno, intenderebbero accollarlo alla Comunità; esse dovrebbero al contrario sopportare direttamente le conseguenze della loro posizione giuridica.

#### 4. Quale rottame è stato consegnato alle ricorrenti?

a) Le *ricorrenti* osservano infine che il presupposto di ogni azione di restituzione nei loro confronti è costituito dall'identità del rottame che è stato loro effettivamente consegnato con quello che, secondo l'Alta Autorità, non era perequabile. Tale identità non sarebbe certa; i dati trasmessi dalla DSVG alla Cassa non sarebbero esatti. La DSVG non sarebbe stata in grado di accertare, in base ai documenti in sue mani, quali partite di rottame asserito non perequabile siano state consegnate in esecuzione dei singoli contratti, nè quale avente causa dalla Hansa abbia ricevuto una determinata parte di detto rottame.

I dati forniti dalla DSVG si baserebbero su una ripartizione quantitativa predisposta, di comune accordo, soprattutto in base a stime, dalla DSVG e dalla Hansa; essi non potrebbero perciò servire alla convenuta come mezzo di prova. In base ai documenti ad esse inviati dalla DSVG, le ricorrenti avrebbero ricevuto soltanto rottame proveniente da paesi terzi. Le ricorrenti citano alcuni esempi atti a provare che l'identità del rottame fornito non è del tutto certa; esse si dichiarano inoltre disposte ad esibire alla Corte gli avvisi di assegnazione e le lettere di vettura in loro possesso, senza tuttavia ammettere che l'onere della prova sia a loro carico.

La *convenuta* nega che i dati della DSVG siano delle semplici stime; al contrario, indicando minutamente i quantitativi sino al chilogrammo la DSVG avrebbe dimostrato che nella sua relazione si era basata su dati particolareggiati. Le ricorrenti si limiterebbero ad insinuare che vi è stata mescolanza di rottame di diversa qualità, senza però produrre alcun dato positivo in proposito.

La convenuta sostiene che, per quanto riguarda due dei contratti globali in contestazione (62/VAR/130 e 70/VAR/1456), la disputa sull'identità è priva d'importanza, dal momento che il rottame consegnato in esecuzione di detti due contratti globali era, ad onta della qualifica di rottame da demolizioni navali, esclusivamente del rottame non perequabile (rottame « nero »).

Per gli altri quattro contratti globali sarebbe stato consegnato del rottame « bianco », ma questo non sarebbe stato mescolato con il rottame « nero ».

La convenuta osserva del pari che nel mese di ottobre 1958, quando la Cassa si dichiarò disposta ad agire — in qualità di cessionaria delle imprese alle quali era stato consegnato del rottame non perequabile — giudizialmente in Germania contro la Hansa per ottenere la restituzione, le ricorrenti non hanno posto in dubbio l'esattezza dei dati esposti dalla Cassa e riguardanti le partite di rottame nero, nonostante avessero interesse a farlo.

L'Alta Autorità analizza gli esempi citati dalle ricorrenti e conclude che il valore probatorio dei documenti della DSVG non può essere revocato in dubbio. Inoltre, le obiezioni delle ricorrenti in merito all'identità del rottame di cui trattasi non sarebbero pertinenti; di fronte ad una mescolanza di varie qualità di rottame l'identità non potrebbe essere giuridicamente decisiva.

Per quanto concerne l'onere della prova, l'Alta Autorità rileva che, tenendo conto degli stretti vincoli esistenti tra la DSVG e l'unione di consumatori di rottame creata per contratto fra le imprese, i dati forniti dalla DSVG provengono, in ultima analisi, dalle ricorrenti stesse.

b) Le *ricorrenti* assumono che gli importi pretesi non sono esatti. Esse indicano alcune discordanze; nell'impossibilità di controllare le cifre esse ritengono di dover contestare l'esattezza degli importi pretesi ed esigere dalla convenuta la prova della loro fondatezza.

La *convenuta* oppone che le sovvenzioni di perequazione corrisposte dalla Cassa avevano carattere puramente provvisorio; di conseguenza delle differenze, del resto minime, rispetto agli importi pretesi dall'Alta Autorità sarebbero perfettamente spiegabili.

Le ricorrenti sarebbero del resto in grado di verificare l'esattezza delle cifre indicate dall'Alta Autorità; non vi sarebbe alcun

motivo di esibire alla Corte il complesso delle operazioni contabili della Cassa. La controversia verterebbe unicamente sulla questione se il rottame per il quale sono state corrisposte delle sovvenzioni di perequazione fosse perequabile e, in caso negativo, se la restituzione degli importi pagati potesse essere pretesa nei confronti delle imprese che ne hanno tratto vantaggio. Anche se la Cassa avesse commesso una « faute » e se, per uno degli acquisti, essa avesse pagato delle sovvenzioni di perequazione troppo elevate, l'Alta Autorità avrebbe il diritto di ripetere quanto versato in eccesso; ma ciò sarebbe irrilevante nel presente giudizio.

c) Le *ricorrenti* si dolgono che in nessuna delle decisioni con le quali viene ordinata la restituzione si sia tenuto conto della loro partecipazione, sotto forma di contributi, alle sovvenzioni di perequazione di cui trattasi.

La *convenuta* ribatte che la compensazione in merito alle sovvenzioni di perequazione indebitamente percepite non è realizzabile prima della definitiva liquidazione dei conti. Inoltre avrebbero diritto alla compensazione tutte le imprese della Comunità consumatrici di rottame le quali hanno fornito i contributi necessari per la perequazione del rottame in contestazione e non soltanto le ricorrenti; tale diritto non si sarebbe ancora concretato per il fatto che sono necessari nuovi conteggi molto complessi.

#### E — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE

Le *ricorrenti* rilevano che non è stato ancora presentato il rendiconto definitivo del meccanismo di perequazione; esse perciò, di fronte alla pretesa di restituzione delle sovvenzioni avanzata dall'Alta Autorità, non potrebbero opporre in compensazione i contributi che esse hanno versato in eccesso.

Inoltre, il meccanismo di perequazione è in liquidazione: le ricorrenti correrebbero quindi il pericolo, qualora la Corte non annullasse le decisioni dell'Alta Autorità, di dover versare effettivamente alla Cassa le sovvenzioni richieste senza poter in seguito

ottenere dalla Cassa un indennizzo sotto forma di pagamento dei loro crediti.

Se le ricorrenti fossero in questo momento costrette al pagamento verrebbe di conseguenza violato il principio della buona fede. Esse propongono perciò, in via subordinata, di sospendere il procedimento fino al momento in cui gli organi del meccanismo finanziario avranno presentato il rendiconto definitivo, con eventuale fissazione di un termine a tale scopo.

La *convenuta* oppone che il principio della buona fede non si può assolutamente ritenere violato per il semplice fatto che, prima di aver presentato il rendiconto definitivo, essa adotta dei provvedimenti riguardanti il meccanismo di perequazione e relativi al passato allo scopo di sistemare una contestazione della quale essa si è occupata e nella quale essa ha accertato l'ammontare delle sovvenzioni di perequazione di cui hanno indebitamente fruito determinate imprese.

La liquidazione della Cassa riguarderebbe, dal punto di vista finanziario, soltanto il suo patrimonio; essa non avrebbe alcuna influenza su un'azione in ripetizione diretta contro le ricorrenti e, conseguentemente, sulla questione se il comportamento dell'Alta Autorità violi il principio della buona fede.

Sarebbe nell'interesse di tutte le imprese della Comunità che hanno contribuito alla perequazione che l'Alta Autorità adotti senza indugio i provvedimenti necessari alla compilazione del rendiconto definitivo. Non vi sarebbe perciò alcun motivo atto a giustificare la sospensione del procedimento.

#### F — COMPENSAZIONE

Le *ricorrenti* Ruhrstahl AG. (causa 5-59), Bochumer Verein (causa 9-59) e Hüttenwerk Oberhausen (causa 12-59), con lettere inviate prima dell'inizio del presente giudizio, hanno avanzato delle pretese di compensazione fondate su un'azione per danni. Le altre sette ricorrenti, negli atti introduttivi del procedimento,

hanno fatto riserva di chiedere il risarcimento dei danni e di opporre in compensazione il credito relativo. Nella replica tutte le ricorrenti domandano, in via subordinata e ad ogni buon fine, il risarcimento dei danni nella misura delle somme di cui è stata, loro chiesta la restituzione con le decisioni impugnate.

L'eccezione di compensazione viene motivata con un comportamento illegittimo di organi dell'Alta Autorità i quali avrebbero violato numerose norme e avrebbero compiuto controlli insufficienti. La domanda di risarcimento dei danni, sulla quale la compensazione si basa, viene presentata per un importo pari a quello di cui l'Alta Autorità ha chiesto la restituzione, in quanto il prezzo del rottame di cui trattasi è aumentato, per le ricorrenti, di altrettanto in conseguenza del comportamento illegittimo degli organi del meccanismo finanziario. I crediti delle ricorrenti potrebbero essere compensati con quelli vantati dalla convenuta, dal momento che la Cassa e l'Ufficio comune, come pure gli uffici regionali, costituiscono un'unità. Inoltre detti crediti sarebbero esigibili. Anche se la pretesa di restituzione fosse di diritto pubblico, ciò non impedirebbe di chiederne la compensazione con crediti di diritto privato.

La *convenuta*, senza approfondire la questione se una siffatta eccezione di compensazione sia ammissibile in un ricorso di legittimità, afferma che la domanda non è sufficientemente motivata.

Le ricorrenti peccerebbero di eccessivo semplicismo sostenendo, onde dimostrare una connessione che in realtà non esiste, che la Cassa, l'Ufficio comune e gli uffici regionali costituiscono un tutto unico.

Di fatto, detti tre organi sarebbero persone giuridiche distinte e, per motivare una domanda di danni, le ricorrenti avrebbero dovuto esporre con maggiori particolari quali organi si siano comportati in modo illegittimo, in cosa consista esattamente la « faute », se le loro azioni si fondano sul diritto civile o su una « faute de service », come pure e soprattutto quali motivi valgano a giustificare delle pretese basate su una « faute de service ».

Non vi sarebbe alcun motivo giuridico per far ricadere sull'Ufficio comune, sulla Cassa o addirittura sull'Alta Autorità la responsabilità di una « faute » commessa dalla DSVG.

Le ricorrenti, per veder accolta la loro domanda basata sulla responsabilità per « faute de service », avrebbero dovuto dimostrare :

- la natura e l'entità del danno subito;
- la sussistenza di una « faute de service », vale a dire di un comportamento illegittimo determinato;
- il nesso causale fra la « faute de service » ed il danno.

Il danno subito dalle ricorrenti non potrebbe, nella fattispecie, essere stato provocato da una « faute » degli organi del meccanismo di perequazione; inoltre, non sussisterebbe alcuna « faute de service ».

#### IV — Il procedimento

I ricorsi sono formalmente regolari e sono stati tempestivamente proposti. Il procedimento, nel corso del quale è stata disposta l'unione delle cause, si è svolto ritualmente.

#### IN DIRITTO

##### I — Sulla ricevibilità dei ricorsi

Sulla ricevibilità dei ricorsi non è stata formulata alcuna eccezione, nè vi è luogo a rilievi d'ufficio.

La legittimazione ad agire della società Mannesmann AG., la quale impugna la legittimità sostanziale delle decisioni adottate contro le società Mannesmann Hüttenwerke AG. e Hahnsche Werke AG., va ritenuta, dal momento che essa, nella sua qualità — incontestata — di avente causa da tali due imprese, vuole

premunirsi contro la modifica formale del titolo esecutivo. Essa ha pertanto un interesse diretto all'impugnazione.

## II — Nel merito

### 1. IL MEZZO DI INCOMPETENZA

a) Le ricorrenti assumono che l'Alta Autorità ha illegittimamente fondato sull'art. 92 del Trattato C.E.C.A. la propria competenza *formale* ad adottare le decisioni impugnate.

A tale proposito va rilevato, in primo luogo, che i provvedimenti impugnati si basano non soltanto sull'art. 92, ma anche sull'art. 53 del Trattato, ed altresì sulle decisioni 14-55 del 26 marzo 1955 e 2-57 del 26 gennaio 1957, adottate in forza dell'art. 53 e la cui legittimità non è contestata; in secondo luogo, che l'art. 92 del Trattato definisce unicamente il carattere giuridico di determinate decisioni dell'Alta Autorità per quanto concerne la loro esecuzione, ma non stabilisce in quali casi l'Alta Autorità abbia facoltà di adottare delle decisioni esecutorie, ovvero delle decisioni che fanno sorgere degli obblighi pecuniari; infine, che non è sostenibile che il Trattato stesso enumeri tali casi in modo tassativo nelle norme riguardanti i prelievi, le penalità e le ammende.

Orbene, l'art. 53 del Trattato, al quale si richiama la motivazione delle decisioni impugnate, autorizza in realtà l'Alta Autorità ad istituire dei meccanismi finanziari, ad imporre alle imprese degli obblighi pecuniari ed a sanzionarli mediante decisioni esecutorie a norma dell'art. 92. I meccanismi finanziari contemplati nell'art. 53 hanno la funzione di raccogliere e distribuire dei mezzi finanziari e con le decisioni che li istituiscono si possono perciò anche stabilire le modalità dell'esazione di un contributo obbligatorio il cui gettito è destinato ad assicurare il funzionamento di uno di tali meccanismi.

Di fatto, le decisioni 14-55 e 2-57, con le quali è stato istituito un meccanismo finanziario atto ad assicurare il regolare

rifornimento di rottame del mercato comune, hanno imposto alle imprese consumatrici di rottame della Comunità l'obbligo di versare dei contributi ed hanno espressamente stabilito che l'Alta Autorità può adottare, per la loro riscossione, delle decisioni esecutorie. Peralto l'Alta Autorità sostiene che tali disposizioni l'autorizzano non soltanto a riscuotere dei contributi, ma anche a compiere atti esecutivi per la realizzazione di diritti sorti dall'indebito pagamento di sovvenzioni finanziate con i contributi stessi, benchè le decisioni 14-55 e 2-57 non abbiano espressamente previsto quest'ultima ipotesi.

La Corte osserva che, in mancanza di una precisa norma in proposito, sorge la questione se la ripetizione di sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte non sia l'indispensabile corollario del potere di riscuotere contributi obbligatori e di corrispondere sovvenzioni di perequazione previsto nelle decisioni istitutive del meccanismo di perequazione e se la facoltà di compiere atti esecutivi, attribuita all'Alta Autorità con le decisioni stesse, non consenta — tenuto conto del suo significato e del suo scopo — di imporre, parimenti mediante decisione esecutoria, la restituzione di sovvenzioni di perequazione indebitamente corrisposte.

Poichè è certo che il funzionamento del meccanismo di perequazione — al quale sono state obbligatoriamente assoggettate le numerose imprese consumatrici di rottame dei sei paesi della Comunità — può in ogni momento dar luogo ad errori nel pagamento delle sovvenzioni di perequazione ed è di conseguenza necessario ammettere che la facoltà d'imporre dei contributi obbligatori implica il potere di ingiungerne eventualmente la restituzione — posto che il sistema di perequazione istituito con le decisioni 14-55 e 2-57 non potrebbe, in caso contrario, essere attuato in modo ragionevole — va affermato che, per esercitare il potere di ripetizione, il quale ha la stessa natura giuridica della facoltà di concedere sovvenzioni e d'imporre contributi, l'Alta Autorità non aveva bisogno di un'esplicita autorizzazione e pertanto sussisteva la sua competenza formale a dare atto di un obbligo di restituzione e ad ingiungere la restituzione stessa mediante decisione esecutoria.

b) Le ricorrenti, per quanto concerne la competenza *sostanziale* dell'Alta Autorità, affermano che essa si sarebbe valse della facoltà, attribuitale dall'art. 92 del Trattato, di adottare una decisione amministrativa esecutoria, allo scopo di crearsi un titolo di diritto privato.

Sempre secondo le ricorrenti, non si potrebbe negare che, nel quadro del sistema di perequazione per il rottame, la riscossione dei contributi ed il versamento delle sovvenzioni sia di diritto pubblico : tuttavia il diritto alla restituzione delle sovvenzioni di perequazione corrisposte deriverebbe nella fattispecie da un rapporto di diritto privato. Infatti la Cassa — o la DSVG agendo per suo ordine — non avrebbe effettuato un pagamento alle ricorrenti (il che avrebbe soddisfatto una pretesa di diritto pubblico derivante dalle decisioni), bensì, in base alle stesse affermazioni della convenuta, essa avrebbe corrisposto le sovvenzioni ai fornitori del rottame, il che significherebbe che le ricorrenti sono state liberate da un obbligo di diritto privato, obbligo che esse del resto energicamente contestano.

La Corte rileva che la struttura del sistema di perequazione per il rottame ha, nel suo complesso, natura di diritto pubblico, che si tratta di un sistema mirante a ridurre, a vantaggio dei consumatori, il prezzo del rottame d'importazione e che — tanto nel caso che tale riduzione venga realizzata mediante l'attribuzione di sovvenzioni ai singoli, quanto nell'ipotesi che essa sia ottenuta attraverso la diminuzione complessiva del prezzo di detto rottame — si tratta comunque di un'attività amministrativa creatrice di diritti soggettivi la cui natura non può essere modificata dalla presenza di un elemento di diritto privato, quale l'asserita liquidazione del debito.

## 2. SE LE PRETESE DELL'ALTA AUTORITÀ SIANO FONDATE

Dopo avere stabilito che la competenza dell'Alta Autorità e gli atti da essa compiuti per ottenere la restituzione delle sovvenzioni di perequazione non presentano il fianco a censure, la Corte

ritiene opportuno accertare, prima di procedere oltre, se le ricorrenti possano, a qualsivoglia titolo, essere considerate debentrici delle sovvenzioni indebitamente corrisposte dalla Cassa ed a tale scopo osserva che, senza che occorra esaminare per quale causa giuridica ed entro quali limiti i contratti in questione dovessero produrre effetti nei confronti delle ricorrenti, tali effetti potrebbero essere ritenuti esistenti soltanto qualora, in conseguenza degli acquisti di rottame quali furono stipulati dall'Ufficio comune,

- a) le ricorrenti siano incorse in responsabilità a causa del pagamento delle sovvenzioni di perequazione, o
- b) in via subordinata, detto pagamento sia avvenuto a loro rischio, ovvero
- c) esse si siano arricchite senza causa.

a) Dai documenti prodotti, e più precisamente dalle lettere scambiate tra l'Ufficio comune e la Hansa a conferma dei contratti globali — documenti a proposito dei quali non vi è stata alcuna contestazione — risulta che i contratti riguardanti l'acquisto e la consegna del rottame sono stati stipulati con la Hansa proprio dall'Ufficio comune, organo dell'Alta Autorità, e che gli acquisti — come appare dal tenore delle lettere di conferma — concernevano del rottame che per le sue caratteristiche era espressamente perequabile. Quest'ultimo requisito era inoltre chiaramente preteso da tutti gli interessati.

Le condizioni generali, che costituivano parte integrante dei contratti stipulati dall'Ufficio comune con i fornitori di rottame, prevedevano all'art. 4, e più precisamente al 4° comma, che la Cassa od i suoi incaricati avrebbero controllato direttamente detto requisito essenziale delle merci vendute, vale a dire la loro appartenenza a delle categorie, più o meno chiaramente definite, di rottame perequabile. Appare perciò evidente che le ricorrenti non avevano alcun obbligo di eseguire delle verifiche — e di conseguenza non avevano alcuna responsabilità — a meno che fosse accertato che esse sapevano o avrebbero potuto sapere che si trattava di rottame fraudolentemente dichiarato perequabile. A

questo proposito non è stata però fornita alcuna prova nè esibita alcuna offerta di prova.

b) Per quanto riguarda il pagamento delle sovvenzioni di perequazione da parte della Cassa occorre rilevare che, in base alle condizioni generali sopra menzionate — più precisamente l'ultimo comma dell'art. 4 — solo al termine delle operazioni di controllo, incombenza questa — come detto testè — spettante alla Cassa, quest'ultima doveva, previo ordine dell'Ufficio comune, provvedere ad effettuarlo con la riserva, contenuta nelle stesse condizioni generali, che il pagamento doveva essere sospeso qualora sussistesse il « benchè minimo dubbio » in merito all'attendibilità dei documenti comprovanti la perequabilità del rottame. Si deve perciò ritenere che, a causa del pagamento delle sovvenzioni di perequazione le ricorrenti non dovevano sopportare alcun rischio, tanto più che a tale proposito esse non hanno ricevuto direttamente alcun pagamento, posto che le somme a tale scopo destinate venivano versate direttamente ai fornitori tramite la DSVG, ufficio regionale per la Repubblica federale dell'Ufficio comune e della Cassa.

c) Non è infine sostenibile che le ricorrenti si siano arricchite senza causa. Infatti le sovvenzioni di perequazione erano destinate a compensare la differenza di prezzo fra il rottame detto d'importazione, più oneroso, ed il rottame recuperato all'interno del mercato comune. Secondo i principi fondamentali della perequazione, tale onere supplementare doveva essere sopportato, non già dalle ricorrenti in ragione della fornitura di rottame d'importazione da esse ricevute, bensì, tramite la Cassa, da tutti i consumatori di rottame. Le sovvenzioni di perequazione non costituivano perciò per le ricorrenti un arricchimento conseguente ad una prestazione fatta a loro diretto vantaggio, ma erano il risultato di un'azione intesa a ridurre il prezzo del rottame consegnato al livello del mercato interno. Inoltre, l'obbligo di restituzione nascente dall'arricchimento senza causa presuppone la mancanza di una giusta causa.

A quest'ultimo proposito va rilevato che la giusta causa sussiste indipendentemente dalla circostanza che la sovvenzione

di perequazione sia stata corrisposta direttamente ai venditori del rottame — venendo in tal modo a rappresentare la differenza fra il prezzo del mercato interno ed il prezzo d'importazione — oppure sia stata corrisposta alle ricorrenti onde consentire loro di acquistare del rottame d'importazione anzichè del rottame proveniente dall'interno della Comunità; che perciò mancano nella fattispecie i presupposti di un arricchimento senza causa e del conseguente obbligo di restituzione e che pertanto le decisioni, in quanto violano norme giuridiche emanate per l'attuazione del Trattato, vanno annullate.

Ciò non pregiudica però il diritto dell'Alta Autorità di agire contro i responsabili delle frodi e contro coloro che ne hanno tratto vantaggio.

Dopo quanto affermato, appare superfluo prendere in esame le rimanenti censure delle ricorrenti ed in particolare quella tratta dal difetto di motivazione.

### Spese

A norma dell'art. 60 del Regolamento della Corte di Giustizia C.E.C.A., la convenuta, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 15, 33, 53, 80 e 92 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce :

**1. Le decisioni dell'Alta Autorità in data 6 gennaio 1959 « relative alla restituzione delle sovvenzioni provvisorie di perequazione corrisposte dalla Cassa di perequazione per il rottame importato » alle imprese Mannesmann Hüttenwerke AG., Hahnsche Werke AG., Ruhrstahl AG., Gussstahlwerk Gelsenkirchen AG., Gussstahlwerk Witten AG., Niederrheinische Hütte AG., Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation AG., Stahlwerke Bochum AG., August Thyssen-Hütte AG., Hüttenwerk Oberhausen AG. e Phoenix-Rheinrohr AG., sono annullate.**

**2. L'Alta Autorità è condannata alle spese.**

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

DONNER

DELVAUX

RIESE

HAMMES

CATALANO

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 4 aprile 1960.

*Il Cancelliere*

*Il Presidente*

A. VAN HOUTTE

A. M. DONNER